

Al Ministero dello Sviluppo Economico - dgrme.dg@pec.mise.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente - dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

OGGETTO: questioni pregiudiziali e osservazioni al Progetto di sviluppo e concessione Colle Santo- Proponente CMI Energia SPA.

In relazione all'intervento in oggetto si ritiene di dover evidenziare due questioni pregiudiziali (identificate con i numeri 1 e 2) che dovrebbero portare ad interrompere immediatamente la procedura di rilascio della compatibilità ambientale attivata a nostro avviso in maniera del tutto illegittima così come il procedimento di rilascio del titolo di concessione di coltivazione. Fermo restando tale richiesta, *ad adiuvandum*, si aggiungono alcune considerazioni relative agli elaborati progettuali che confermano la necessità di rigettare l'intervento.

1. RIPROPOSIZIONE DI UN PROGETTO IN CONTRASTO CON UNA SENTENZA DEFINITIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - VIOLAZIONE DEL GIUDICATO

Il progetto di sviluppo del giacimento di gas naturale "Colle Santo" proposto dalla CMI Energia SPA è ubicato nella Regione Abruzzo, Provincia di Chieti in un'area posta nei pressi della Valle del fiume Sangro. La zona è caratterizzata dalla presenza di una diga artificiale in terra battuta: la diga di Bomba. L'invaso la cui costruzione risale al 1962 fornisce energia elettrica.

Nata dallo sbarramento del fiume Sangro la diga ha una capienza massima di oltre 80.000.000 mc di acqua. Il progetto, che con il presente documento si intende osservare, ripropone la perforazione di pozzi e l'estrazione di circa 2 miliardi di Smc di gas dal sottosuolo. In via preliminare deve essere rilevato che tale intervento è stato già sottoposto a procedura di V.I.A. con esito sfavorevole. Il CCR-VIA con il provvedimento n. 1929 del 10.04.2012 ha infatti formulato un giudizio negativo di compatibilità, giudizio poi confermato dai successivi provvedimenti (n. 2139 del 21.02.2013 e n. 2315 del 20.11.2013).

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 2495 del 18/05/2015 ha stabilito la correttezza della decisione del CCR_VIA, evidenziando in maniera inequivocabile la doverosa applicazione del principio di precauzione dato l'estremo pericolo derivante dagli effetti prodotti dai fenomeni di subsidenza in grado di provocare il crollo della diga. La Sentenza riconosce infatti che *"se si considerano poi l'irreversibilità dei fenomeni indotti dalla subsidenza in un'area caratterizzata da conclamati profili di fragilità, deve considerarsi ragionevole il ricorso del Comitato VIA al principio di precauzione nei termini sopra richiamati. In definitiva, a fronte del rischio di cedimento della diga e in considerazione delle più ampie esigenze di tutela ambientale e di incolumità pubblica, del tutto legittima appare, nell'esercizio di un potere latamente discrezionale non sindacabile nel merito in assenza di profili di sviamento e travisamento, la conclusione di matrice cautelativa cui è pervenuto il Comitato VIA. Osserva poi il collegio che l'onere motivazionale che incombe sull'amministrazione è stato adeguatamente assolto dal comitato procedente già in occasione del primo giudizio VIA negativo n.1929 del 2012 nel quale si dà conto dei timori connessi al fenomeno della subsidenza legata all'estrazione del gas, specie in considerazione dell'ubicazione del giacimento al di sotto del lago e della diga interna e delle conseguenze disastrose che potrebbero derivare da un eventuale crollo della diga. Timori, questi, che hanno reso doverosa la predisposizione di una tutela anticipata e legittima l'applicazione del principio di precauzione"*.

Va evidenziato come la sentenza non solo abbia riconosciuto la legittimità dei giudizi negativi formulati del

CCR-VIA ma abbia contestualmente dato rilievo e valore ad alcuni aspetti geomorfologici “*caratteristici del sito*” che rendono incompatibile il progetto.

Sul punto va detto che gli elaborati progettuali prodotti dalla nuova proponente non propongono nulla di nuovo in questo senso, visto che la stessa si limita a rielaborare i dati pregressi con un modello diverso, pervenendo, guarda caso, a valori di subsidenza più limitati rispetto a quanto calcolato nel passato (tra l'altro i *curricula* e l'autorevolezza degli esecutori suggeriscono un'attendibilità nettamente superiore dei primi calcoli pur nell'incertezza di qualsiasi modellazione). Tale valutazione, come nel passato, è esclusivamente basata su un approccio di tipo probabilistico.

Tale questione richiede un ulteriore richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato. L'organo giudicante dichiara che: “*posto che la conclusione cui sono pervenuti i professionisti incaricati dalla Forest in merito al rilievo dei fattori di pericolo e alla possibilità di farvi fronte in modo efficace sono espresse in chiave puramente probabilistica, deve **concludersi che non risulta acquisita una prova, dotata di un grado adeguato di attendibilità, della sicurezza della diga e dell'insussistenza del rischio della produzione di conseguenze diverse da quelle stimate dalla proponente***” (Consiglio di Stato sez. V, n. 02495 del 18.05.2015).

Per quale motivo logico dovremmo ritenere quella più recente come la più attendibile, in assenza di fatti nuovi?

Anche il paragone fatto dal proponente con le esperienze di Treste e Viggiano per quanto attiene alla subsidenza sono del tutto arbitrarie e prive di qualsiasi validità, essendo in contesti geologici differenti, cosa che la dice lunga sulla qualità dell'approccio usato dal proponente visto che esistono decine di variabili che rendono necessaria un'analisi sito-specifica.

Tra l'altro, ammesso e non concesso che tali paragoni abbiano un qualche valore, sono confrontati incontrollati rilievi “recenti” con “dati” iniziali inesistenti, arbitrariamente stimati *ad hoc* : a Cupello, per esempio ci sono case, strade e terreni “inspiegabilmente” lesionati.

La sentenza evidenzia che è proprio il carattere intrinsecamente probabilistico del calcolo della subsidenza a lasciare quel margine di incertezza che fa scattare, in presenza di un così grave rischio di danni irreparabili, il principio di Precauzione. Inoltre non è cambiato nulla dal punto di vista della classificazione del rischio idrogeologico che evidenzia una condizione di grave fragilità delle aree interessate dagli interventi, questione anch'essa alla base della sentenza del Consiglio di Stato. Per tale ragione la riproposizione dell'intervento, con gli stessi identici elementi da cui derivavano i rischi oggetto di censura (localizzazione e numero dei pozzi) appare come una palese violazione del giudicato che avrebbe dovuto comportare il rigetto immediato dell'istanza da parte dei funzionari dei due ministeri.

2. IL PROPONENTE HA TITOLO PER PRESENTARE IL PROGETTO?

La legge riserva il diritto alla titolarità di una Concessione di Coltivazione al titolare del permesso di ricerca nel quale è stato constatato, formalmente, il rinvenimento di un adeguato “giacimento”. Sono ammessi cambiamenti, anche solo parziali della titolarità, purché ne sussistano le condizioni di legge e siano dunque ratificati dagli specifici Decreti Ministeriali pubblicati sul BUIG.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 e 5 della L.9 del 1991 la durata massima di un permesso di ricerca è di 12 anni, suddivisa in un primo periodo di 6 anni e in due successive proroghe di 3 anni ciascuna. Le proroghe non sono né automatiche né tacitamente concesse ma sono accordabili, una alla volta, su specifica istanza del titolare, purché ne esistano le condizioni di legge: anche qui sono dunque indispensabili gli specifici Decreti Ministeriali pubblicati sul BUIG.

L'art. art.19 comma 1 Decreto Ministeriale 26 aprile 2010 “*Approvazione disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare*

territoriale e nella piattaforma continentale” stabilisce che “L’istanza di proroga del permesso di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 625/96, è presentata alla Divisione VI ed alla Sezione almeno sessanta giorni prima della scadenza del periodo di vigenza”.

Per presentare una richiesta di concessione di coltivazione bisogna essere titolari di un permesso di ricerca, nel caso in esame, il permesso di ricerca “Monte Pallano”, intitolato a Forest CMI spa con Decreto Ministeriale 13.02.2004. Il successivo D.M. 8.06.2006 ratifica il trasferimento del 10% del titolo a Intergie srl, e conferma contestualmente la Forest CMI spa quale r.u. (rappresentante unico) di tutta la titolarità. Con successivo D.M. 10.01.2007 la scadenza del titolo fu fissata al 2.05.2010 e non fu mai più variata. Non essendo mai stata né richiesta né tantomeno accordata alcuna delle due possibili proroghe triennali, la vigenza del titolo sul permesso di ricerca “Monte Pallano” è decaduta definitivamente il 2 maggio 2010 e, da tale data, doveva essere resa disponibile, secondo legge, ad eventuale diversa riassegnazione.

A questo deve essere aggiunto che ai sensi dell’art. 13 del D.M. 26 aprile 2010 sia i trasferimenti del permesso di ricerca che di quota devono essere autorizzati dal Ministero il quale dovrà verificare la capacità tecnica ed economica delle società. Ciò detto non si vede come la Forest CMI spa abbia potuto cedere la titolarità di un permesso scaduto alla società CMI spa.

Ne consegue che a seguito dell’esito sfavorevole della V.I.A. presso a Regione Abruzzo, il MiSE avrebbe dovuto chiudere il procedimento col rigetto dell’istanza di Concessione di Coltivazione. Invece si cerca di riaprire il discorso attraverso una “*variazione del programma lavori relativo all’istanza di concessione di coltivazione Colle Santo*” quando i disciplinari ammettono che si cambino i programmi dei lavori, per Decreto, in titoli già concessi e non come un’istanza nell’istanza, peraltro già bocciata, di una Concessione che non esiste. Oltre a queste palesi irregolarità ed illegittimità, l’istanza è stata sottomessa non dalla ex-titolare del Permesso di Ricerca e presentatrice della richiesta di V.I.A. di marzo 2009, Forest CMI spa, ma da una società nuova, del tutto diversa, CMI Energia spa. Questa società dichiara, infatti, come la sua denominazione derivi dal “*cambio della proprietà e del management della società (da Forest Oil corp. ad Avanti Energy inc.). Avanti Energy è una società per azioni canadese quotata al mercato di Toronto, con base a Vancouver*”.

Il MiSE ha quindi surrettiziamente concesso, fuori da qualunque codificata legittimità, un cambio di titolarità di un Permesso di Ricerca scaduto ed, eventualmente, altrimenti contendibile attraverso un Decreto pubblicato con il BUIG di marzo 2016 (e senza l’aggiornamento del sito WEB dell’UNMIG per quanto riguarda il nuovo provvedimento) in cui non risulta aver in alcun modo verificato la sussistenza dei requisiti tecnici e finanziari del soggetto subentrante nella titolarità del Permesso.

**** **

Osservazioni sugli elaborati progettuali

APPLICAZIONE DEL D.LGS.105/2015

Nel progetto proposto, sebbene il proponente includa un’argomentazione escludente (basata su un certo calcolo, che a chi scrive appare riduttivo e incompleto, delle quantità compresenti di materie “pericolose”), compaiono impianti che ricadono nell’ambito del d.lgs. n. 105/2015.

In primo luogo la Centrale, in particolare, è classificabile fra le “Raffinerie di Petrolio e di Gas”.

La documentazione depositata appare lacunosa e di difficile lettura complessiva per quanto riguarda la sommatoria delle quantità compresenti di materie “pericolose” (gas a rischio incendio; MDEA; idrocarburi in fase liquida). Tenendo conto delle 14,1 tonnellate di gas da scaricare in caso di problemi (tra l’altro non vengono dichiarate

le quantità di idrocarburi liquidi che dovrebbero essere scaricati assieme al gas e in quali modalità), secondo quanto dichiarato dal proponente, dei plurimi serbatoi previsti nella centrale (idrocarburi in fase liquida; gas ecc.) quando il calcolo sia correttamente eseguito come previsto nella nota 4 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 105/2015 e tenendo conto del D.M. 20.10.98, GU n. 262 del 9.11.98, potrebbe essere un impianto **RIR** (a Rischio di Incidente Rilevante). In questo caso, tale situazione richiederebbe che, contrariamente a quanto dice il progetto, a seguito della specifica istruttoria condotta dal CTR (comitato tecnico regionale) del Ministero degli Interni, venga sottoposto alla consultazione pubblica, proprio **nell'ambito della VIA** (art. 24), un Rapporto di Sicurezza Provvisorio, corredato o meno dal NOF (nulla osta di fattibilità) del CTR; o che, possibilmente, vengano rivisti, a verifica di compatibilità e ad aggiornamento, i piani di sicurezza di stabilimenti limitrofi (CTR) e i piani di sicurezza esterni (Prefettura).

Pertanto gli elaborati sono carenti nel determinare esattamente le quantità di sostanze pericolose presenti contemporaneamente, nella condizione peggiore ai fini della sicurezza.

CONTRASTO CON IL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA

La Regione Abruzzo aveva negato la compatibilità ambientale dell'impianto di estrazione e trattamento a Bomba anche sulla base della norma MD3 del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria.

E' vero che la centrale di trattamento e i relativi camini sono ora previsti in altra area ma in zona interdotta (area pozzi) rimane una sorgente emissiva ("camino freddo"), con relativa torcia di oltre 30 m. d'altezza, che per norma non è localizzabile. Tra l'altro non appare tecnicamente delocalizzabile.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Secondo l'art. 6 comma 13 a), abbisognano di **autorizzazione integrata ambientale** (AIA) "le installazioni che svolgono attività di cui all'all. VIII alla parte II". Nel progetto in esame, almeno tre installazioni – ma ce ne sono anche altre - sono classificabili sotto il suddetto all. VIII, in particolare sotto:

Il par. 1 punto 1.2 Raffinazione di Petrolio e di Gas

Le attività della centrale sono pienamente riconducibili all'attività di raffinazione.

Poiché i progetti non possono essere sottomessi a procedura approvativa (e dunque poi eseguiti) solo in parte (si veda ad esempio la sentenza del Consiglio di Stato n. 943/2016, allora, in risposta alla prima domanda, tutto il progetto in esame ha bisogno dell'AIA.

DISSESTO IDROGEOLOGICO

Gran parte delle opere, sia l'area dei pozzi, sia il gasdotto, sia la centrale, è localizzata all'interno di aree a grave o gravissimo rischio idrogeologico.

Nel progetto, per sua esplicita ammissione, si legge che:

Le installazioni in area pozzi sono in zona a rischio di frana R1 e pericolosità P2 (secondo il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto Idro-Geologico).

La condotta si colloca per larghi tratti entro la fascia di rispetto del fiume Sangro nonché del torrente Pianello e del fosso di Balleveno. (secondo il Piano Regionale Paesistico).

La condotta corre in zone a pericolosità elevata o molto elevata e a rischio R1 (secondo il Piano Stralcio Difesa Alluvioni).

Sia la condotta che la Centrale di Raffinazione si trovano in aree soggette a inondazione (secondo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale);

La condotta fino a V3 è in zona ad alta suscettività a frana; in altri tratti tale suscettività è media o moderata

(secondo il PTCP).

Tuttavia il *Progetto Definitivo*, salvo la promessa di redigere qualche Studio in fase “esecutiva, non presenta alcun dispositivo che tratti delle possibili attenuazioni o del superamento di queste dichiarate incompatibilità sottraendosi del tutto ad un confronto tecnico nel merito delle gravissime problematiche che dovrebbero essere affrontate. Probabilmente è troppo arduo cercare di spiegare come superare queste criticità in un territorio che lungo tutto lo sviluppo del progetto è soggetto a pericolosità da frana e da alluvione, confermata dalla storia del territorio degli ultimi duecento anni.

Gli elaborati sono del tutto carenti in ordine alla compatibilità dell'intervento con le dinamiche geostrutturali dei versanti, registrate nell'area individuata e descritte nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”/Bacino del Sangro, approvato con deliberazione G.R.A. n.103/5 del 27/05/2008. Il proponente ha omesso di esaminare gli scenari ad alto rischio derivanti dalla presenza di un vaso artificiale e da una diga, in un'area investita continuamente da frane. Per tenere conto solo degli ultimi due secoli vanno ricordate le più grandi frane registrate nel Comune di Bomba, a partire da quella del 1819, che travolse metà paese. Ci fu poi quella del 1929 ed ancora una volta mezzo paese fu trascinato a valle: fu allora che costruirono i tre ordini di arconi che continuano a sostenere l'abitato. Nel 1973 una frana travolse il comune di Colledimezzo e costrinse l'Impresa INCISA, che stava realizzando il tratto di strada di Fondovalle Sangro, a rifare il progetto scavando una lunga galleria da Bomba a Colledimezzo.

In quell'anno era stato terminato un imponente viadotto sulla superstrada e che aveva le fondamenta in un'area detta Lago Maurino. In questa occasione i contadini della zona avevano detto ai costruttori che era una follia poggiare sul quel terreno, interessato da imponenti flussi idrici sotterranei, i piloni del viadotto, ma gli ingegneri avevano risposto che sulla base delle analisi fatte il terreno di posa risultava sicuro. Appena l'opera fu terminata, una frana sotterranea spezzò uno dei piloni centrali del viadotto che, successivamente fu fatto crollare. Sul posto restano le macerie di un viadotto spezzato in due parti. Questi resti si trovano a poche centinaia di metri dall'area dei pozzi.

Allora bisognò fare una grande curva per by-passare il viadotto e la strada è rimasta così ormai a 40 anni dal disastroso evento. Tra il 1974 e 1975 ci fu un'ennesima grande frana da Buonanotte (oggi Montebello sul Sangro) a Pennadomo che spezzò e travolse la strada di collegamento tra Pennadomo e Villa S. Maria. Ancora oggi questa strada non è stata riparata del tutto perché la frana è sempre in movimento. Un'ultima frana, nel 1992, ha di nuovo investito a monte il paese di Bomba e solo per l'intervento immediato, con numerosi mezzi meccanici, si è riusciti a circoscrivere il fenomeno franoso che aveva già lambito le prime abitazioni. La strada di accesso alla diga è del tutto dissestata. Anche la strada ricostruita nel 2009 sul lungolago tra Bomba e Colledimezzo, per i Giochi del Mediterraneo, è per larghi tratti già franata. Infine nel 2015-2016 altre frane hanno colpito il territorio di Pennadomo, con il comune ormai quasi isolato.

Le deformazioni innescate dall'estrazione, comunque ammesse dal proponente, **toccherebbero così il precarissimo equilibrio dell'area con frane sempre attive. Si potrebbero innescare frane catastrofiche capaci perfino di destabilizzare la diga, dietro la quale ci sono 80 milioni di metri cubi di acqua. Va tenuto presente che a valle della diga c'è l'epicentro industriale dell'Abruzzo, con circa 15 mila abitanti e fabbriche per circa 13 mila operai.** Appare quindi incredibile che nel 2016 si voglia localizzare un'attività così intrinsecamente rischiosa in territori gravati da elevata vulnerabilità ambientale in un paese che ad ogni pioggia subisce danni e lutti.

DOCUMENTAZIONE MANCANTE

Il proponente indica a pagg.45,46 e 47 del S.I.A. un voluminoso insieme di elaborati indispensabile, per norma,

all'approvazione del Progetto Definitivo, che intende conseguire successivamente alla fase di V.I.A. Tra queste addirittura la documentazione relativa alla compatibilità idrogeologica. In assenza di tale documentazione diviene censurabile la consultazione pubblica per il procedimento di V.I.A., nel quale si sottopone a esame e consultazione una documentazione intenzionalmente difettosa, evitando quindi il contraddittorio su punti dirimenti del progetto.

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

Il Progetto Definitivo avrebbe dovuto contenere i piani particellari particolareggiati per gli espropri, affrontando inevitabilmente il problema di indicare terreni con vincoli ostativi (ad esempio quelli di tipo urbanistico). Negli elaborati progettuali non vi è alcun elaborato in tal senso.

OPZIONE ZERO E ALTRE OPZIONI

Il proponente sbriga in poche righe la questione dell'opzione zero sostenendo che non è praticabile. In realtà tale opzione deve essere valutata adeguatamente, ad esempio calcolando anche la quantità di emissioni di CO2 e i relativi effetti/impatti connessi all'uso dei due miliardi di gas estratti dal giacimento rispetto all'opzione zero.

Non solo manca qualsiasi analisi dell'opzione zero ma lo studio non presenta neanche valutazioni tra opzioni alternative, sia nelle strategie progettuali generali (ad esempio, sviluppando fonti energetiche diverse dalle fossili in area a parità di investimento) sia per quanto riguarda il progetto stesso (a mero titolo di esempio: strategie diverse nello sfruttamento del giacimento; ipotesi alternative di posizione della centrale e del gasdotto ecc.).

Chi scrive è ovviamente contrario in toto al progetto per le motivazioni già ampiamente esposte ma, a mero titolo di esercizio, per dimostrare la superficialità degli elaborati presentati a fronte di insuperabili problematiche di rischio, vogliamo avanzare alcune domande:

Perché 2/3 nuovi pozzi? Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla localizzazione dei nuovi pozzi? *Le indagini d'identificazione del giacimento suggeriscono molte tali alternative che, in rapporto alle tecniche disponibili di perforazione ed estrazione, sono individuabili in un raggio dell'ordine di 10 km dai punti scelti.*

Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla condotta interrata come metodo di convogliamento dell'estratto alla raffinazione? Quali sono le alternative, prese in esame, al tracciato e alle dimensioni della condotta pozzi→raffinazione?

Quali sono le alternative, considerate dal proponente, al metodo di trattamento dell'estratto e al destino delle sue separate componenti (ad esempio, il precedente progetto presentava un impianto di trattamento biologico dell'idrogeno solforato)?

Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla localizzazione della Centrale di Raffinazione in Paglieta? E perché proprio in quel terreno lì, a permanente rischio d' inondazione?

Quali sono le alternative, considerate dal proponente, al recapito finale del gas depurato?

Che le scelte progettuali rispondano ad un'unica logica, quella della ricerca esasperata del profitto, lo dimostra la pianificazione dello sviluppo del giacimento. Una mera diluizione dell'estrazione nei possibili trenta anni della Concessione, invece che nei 14 ipotizzati, avrebbe consentito una progettazione alternativa di ciascuna fase di lavorazione, con una riduzione drastica delle opere e degli interventi, ma soprattutto con un livello di impatti sul territorio molto attenuato. Tale diluizione avrebbe certamente alleggerito i gravami sull'intervento e migliorato l'efficienza economica complessiva della Concessione, oltre a rendere significativamente meglio dominabili tutte le conseguenze, ambientali e congiunturali, sfavorevoli. Cosa si oppone a questa "alternativa"?

Ovviamente ribadiamo che tale esercizio vale esclusivamente per evidenziare l'approssimazione e la "visione" imprenditoriale che appare esclusivamente votata al profitto nei termini più estremi che ha portato addirittura alla ripresentazione di un progetto già bocciato in quanto del tutto insostenibile e incompatibile dal punto di vista del rischio per l'incolumità dei cittadini nonché da quello ambientale, sociale ed economico

INCHIESTA PUBBLICA

Pur ritenendo illegittima l'intera procedura attivata, come argomentato nelle pregiudiziali (e riservandosi ogni ulteriore azione utile volta a sostenere tale tesi), se il Ministero dell'Ambiente dovesse, erroneamente, proseguire nell'esame del progetto, si ritiene doveroso attivare l'inchiesta pubblica di cui all'Art.24 comma 6 del D.lgs.152/2006 in considerazione della gravità delle possibili conseguenze derivanti dallo sviluppo del progetto sia per l'incolumità pubblica sia per gli effetti ambientali in un'area altamente complessa.

DIFFORMITÀ CON I PIANI REGOLATORI

Il progetto è dichiaratamente in contraddizione con alcuni vincoli di piani regolatori comunali. Ciò, per parziale esempio, avviene in Atessa (fra V82 e V83 della condotta: "vincolo archeologico"; altrove in Atessa, "vincolo di rispetto stradale"), in Bomba ("zona a verde di rispetto idrogeologico"; "zona di rispetto stradale e ferroviario"; "zona di rispetto archeologico"), in Roccascalegna ("zona a conservazione del sistema idromorfologico vegetazionale"; "area di conservazione con trasformabilità mirata"). In particolare a Bomba il proponente ritiene di superare i vincoli esistenti in quanto le opere non sono *"da intendersi come "nuove costruzioni", in quanto hanno carattere di temporaneità"*. Ai fini urbanistici vi sono numerose sentenze che chiariscono che tali opere non sono certo temporanee (ad esempio T.A.R. Sardegna Sentenza n.01057/2015 confermata dal Consiglio di Stato, sentenza n.03059/2016. Pertanto sono vincoli non superabili.

Inoltre evidenziamo che eventuali varianti "automatiche" a cui spesso ricorre il Ministero dello Sviluppo Economico sono del tutto illegittime in assenza di una procedura di V.A.S., che deve essere esplicitata qualora attivata e dotata di tutti gli elaborati proprio di una V.A.S., che qui mancano.

ABBANDONO DELLE FONTI FOSSILI

La cosiddetta Strategia Energetica Nazionale, richiamata a pag.18 e seguenti, è un piano approvato per D.M. nel 2013 dai Ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, in assenza di norme di riferimento, che erano state abrogate dal Referendum del 2013 sul nucleare. Il servizio studi della Camera dei Deputati è chiaro al riguardo *"L'istituto della SEN non fa perciò più parte del nostro ordinamento."* (<http://leg16.camera.it/465?area=17&tema=151&Strategia+energetica+nazionale>). Pertanto ogni riferimento alla S.E.N. è quantomeno forzato. Il progetto contraddice tutti gli sforzi volti ad abbandonare il prima possibile le fonti fossili che stanno mettendo a repentaglio la stessa vivibilità del Pianeta per le future generazioni, come rilevato da tutte le principali istituzioni scientifiche mondiali.

EMISSIONI

La capacità di stoccaggio intermedio (sia di prodotto vergine che delle frazioni "rifiutate") appare

incoerentemente dimensionata in rapporto alla capacità di produzione e ai limiti di emissioni della Centrale stessa, a meno di non arrestare, ogni tanto, l'estrazione e il convogliamento dell'estratto alla Centrale. In altri termini, tranne che per gli arresti del lavoro, l'impianto non è dotato di accorgimenti regolatori che consentano di tenere le emissioni e i rifiuti entro i limiti prefissati, che certamente saranno sorpassati per quasi la metà del tempo messo a programma.

Innanzitutto alcuni conti devono essere ben spiegati: per esempio, quelli sulla produzione. La sintesi non tecnica (pag. 19) dice: *"Il piano di produzione ritenuto come ottimale prevede la coltivazione mediante quattro pozzi di produzione in 14 anni, da cui risulta una produzione complessiva di 2156,5 mln di smc di gas di giacimento. Il target di produzione del giacimento è stato fissato a circa 650.000 smc/g per una produzione complessiva di gas equivalente commerciale pari a 1.840 mln smc"*.

Dunque, in 14 anni, più del 15% viene separato dalla materia estratta dal "giacimento" e sottoposto a lavorazioni di smaltimento, fra i rifiuti e in ambiente. Tenendo ora conto della composizione dichiarata del gas di giacimento e dei suoi trattamenti, il raggiungimento dell'obiettivo di 650.000 smc/g inficia del tutto i Quadri Riassuntivi delle Emissioni (QRE), almeno per circa il 40% del tempo (per più di 5 anni su 14). Infatti, sia nel caso di convogliamento medio generale alla Centrale (423.676 smc/g per 5090 g; 145 mln smc/anno circa) sia ancor di più nel convogliamento di picco (650.000 Smc/g per 5 anni; 235 mln Smc/anno circa), la capacità di stoccaggio intermedio (sia di prodotto vergine che delle frazioni "rifiutate") appare incoerentemente dimensionata in rapporto alla capacità di produzione e ai limiti di emissioni della Centrale stessa, a meno di non arrestare, ogni tanto, l'estrazione e il convogliamento dell'estratto alla Centrale. In altri termini, tranne che per gli arresti del lavoro, l'impianto non è dotato di accorgimenti regolatori che consentano di tenere le emissioni e i rifiuti entro i limiti prefissati, che certamente saranno sorpassati per quasi la metà del tempo messo a programma.

Nel progetto della Centrale viene previsto un ossidatore termico dove bruciare anche oltre 1.428 t/a di idrocarburi estratti assieme alle acque di strato. Rispetto alla quello in fase gassosa, questo quantitativo non è certo trascurabile sul totale dei carburanti utilizzati. **Quale composizione hanno questi idrocarburi?** Come incidono sulla combustione e sulle emissioni?

E' interessante notare che, a parte alcuni passaggi nel testo del S.I.A. dove si parla di una fase liquida trasportata nella condotta e fonte di problemi di corrosione, nella sezione dell'elaborato che tratta della combustione e delle emissioni non si approfondisce la natura di tali sostanze come il proponente avrebbe dovuto fare, a maggior ragione se tale sostanze è capace per la sua natura di creare grossi problemi nel trasporto del gas.

Purtroppo, in mancanza di previsione della composizione del combustibile gli scenari emissivi sono del tutto aleatori non solo per quanto riguarda l'efficienza della combustione ma soprattutto per quello che attiene al quadro emissivo del camino unico di convogliamento. Tutto ciò senza contare che i VLE (valori limite di emissione) da applicare potrebbero non essere quelli assunti dal proponente.

La previsione dell'Unità di Ossidazione Termica con recupero energetico e produzione di vapore, implica poi l'obbligatoria verifica della liceità dei combustibili nonché la particolare procedura approvativa prevista dal D.lgs. n. 152/06 per questo tipo di caldaie e di recupero energetico.

Per quanto riguarda la desolfurazione si prevede l'impiego di un'unità tipo LO-CAT in cui si produrrebbero circa 600 kg/h di fanghi al 25% in zolfo. Tali fanghi, palabili, sono stoccati in un serbatoio adibito a tale scopo e possono essere ulteriormente disidratati, fino ad un tenore del 65% in zolfo, con una unità di filtrazione (160 kg/h), per un totale di 1500 ton/anno.

Ipotizzando, intanto, in corrispondenza delle 10 t/g massime di H₂S, il convogliamento massimo di 650.000 smc/g dal giacimento, il tasso di H₂S massimo nel gas in arrivo, dallo 0,2763 % dichiarato (pag.21/93) può dunque apparentemente portarsi fino all'1%, senza mettere in crisi il LO-CAT scelto. Tuttavia, le 10 t/g di H₂S corrispondono a

circa 9,4 t/g di zolfo, ossia a circa 37,6 t/g di fanghi = circa 2,5 volte la capacità massima dell'impianto previsto: il tasso estremo di H₂S nel gas d'arrivo, compatibile col LO-CAT, si abbassa dunque a meno dello 0,4%. Quale sicurezza c'è per garantire che a tale estremo non si giunga mai? Senza neanche osservare che la composizione molare del gas di giacimento, chissà perché, non è precisamente la stessa del progetto precedente.

Tutte queste considerazioni inficiano alla radice l'attendibilità sia dei quadri emissivi dichiarati sia dei numeri sulla produzione dei rifiuti nonché dell'efficacia degli abbattimenti e degli smaltimenti.

Queste problematiche assumono profili di gravità assoluta se si pensa che la Figura 3v a pag.131 del S.I.A. e relativa al diagramma di flusso di materiali risulta illeggibile a qualsiasi ingrandimento.

Qui sotto un estratto con ingrandimento al 600% della Tabella inserita nella figura da cui si evince chiaramente come l'intero quadro sia illeggibile.

Viene da chiedersi come sia possibile pubblicare un elaborato che presenta una delle tabelle più significative di un progetto, quello in cui si chiariscono le quantità delle sostanze in gioco, non consultabile.

	1 (kg/h)	1 (kg/h)	2 (kg/h)	3 (kg/h)	4 (kg/h)	5 (kg/h)
Portata di Gas	27081	27081				
Acqua (max)	221	221		221	221	221
Condensato	187,78			187,78		
Chloroformo	30			30	30	30
Metano (dry)	10000,00	10000,00	10000,00			
Acido	1000,00	1000,00	1000,00			
Acido acetico	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Metano solforato	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Etano	10,00	10,00	10,00			
Etano	10,00	10,00	10,00			
Propano	10,00	10,00	10,00			
Butano	10,00	10,00	10,00			
Pentano	10,00	10,00	10,00			
Esano	10,00	10,00	10,00			
Metano	10,00	10,00	10,00			
Eptano	10,00	10,00	10,00			
Tolueno	10,00	10,00	10,00			
Altri	10,00	10,00	10,00			
Acqua	27081	27081	27081,78	27081,78	27081,78	27081,78
Pressione (bar)	10	10	10	10	10	10
Temperatura (°C)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

EVENTUALI WORK-OVER DEI POZZI

Negli ambienti veramente esperti nel settore, è arcinoto statisticamente che, nella loro vita utile, l'80 % circa dei pozzi, anche se fatti benissimo, viene affetto da indebolimenti strutturali e avarie serie, che richiedono, comunemente, importanti operazioni di "work over". Le condizioni geologiche dell'area pozzi di Bomba, fino a sensibile profondità, sono particolarmente influenti sia in tali indebolimenti sia nell'applicabile metodologia di work over. Purtroppo, la "variazione al programma lavori" ignora del tutto il problema connesso e, in particolare, non ne ipotizza in alcun modo l'impatto.

LA CENTRALE DI TRATTAMENTO DI PAGLIETA E LA SUA COMPATIBILITA' CON LA PROGRAMMAZIONE DI SVILUPPO DELL'AREA

Un analogo impianto LO-CAT è stato già classificato autorevolmente (sentenza già citata) quale “stabilimento di raffinazione di idrocarburi”, ovvero una raffineria. C’è ora da osservare che l’assenza di stabilimenti dello stesso generale tipo è stata, dagli anni ’70 in poi – e continua ad essere tuttora - una preconditione formale per l’insediamento di industrie e artigianato manifatturieri nella connessa Area di Sviluppo Industriale: è stata proprio tale assenza una delle condizioni normative per attenuare il degrado dell’Area e promuoverne uno sviluppo vero, fino al “miracolo” della Val di Sangro.

Tale sviluppo ora è programmato, non solo sotto la specie dei piani territoriali regionali e locali, ma anche sotto la specie di piani di sviluppo, specificamente economici, con i quali tutto “Colle Santo”, e la Centrale di Paglieta in particolare, cozzano in modi inconciliabili.

EVENTUALI INTEGRAZIONI PROGETTUALI (Art.26 comma 3 del D.lgs.152/2006)

Il progetto presenta evidenti carenze. Il Ministero dell’Ambiente più volte ricorre all’Art.26 comma 3 del D.lgs.152/2006 fuori tempo massimo, permettendo ai proponenti di progetti incompleti di provare a correggere/integrare la documentazione, anche ad anni di distanza. Si precisa che la tempistica prevista dall’Art.26 comma 3 è ben definita e non interpretabile e, cioè, consente di chiedere integrazioni progettuali entro 30 giorni dalla scadenza del periodo delle osservazioni. Pertanto si invita il Ministero dell’Ambiente ad evitare di operare in tal senso in relazione agli elaborati di tale progetto, che, tra l’altro, doveva essere dichiarato improcedibile.